COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.1.2009
SEC(2009) 47

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

che accompagna la

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2002/6/CE

Relazione sulla valutazione di impatto delle diverse opzioni dirette a semplificare/ridurre/eliminare le procedure amministrative relative al trasporto marittimo a corto raggio allo scopo di realizzare uno Spazio per il trasporto marittimo europeo senza frontiere

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

{COM(2009) 11 definitivo}
{SEC(2009) 46}

SCHEDA RIEPILOGATIVA

La rapida crescita del trasporto pesante su gomma e le sue conseguenze sotto il profilo del traffico, dell'incidentalità e dell'inquinamento costituiscono i principali problemi di tipo economico, sociale ed ambientale che la politica rivolta a promuovere il trasporto marittimo a corto raggio intende affrontare. L'Europa ha bisogno di un efficiente sistema di trasporto co-modale che combini i vantaggi di tutti i modi di trasporto al fine di conservare e incrementare la propria competitività e prosperità secondo quanto prescrive l'agenda di Lisbona e la revisione intermedia del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti.

Procedure amministrative complesse impediscono però uno sviluppo più rapido del trasporto marittimo a corto raggio. Tali procedure comportano conseguenze economiche negative, in particolare per quanto riguarda i costi associati a ritardi amministrativi, ai controlli frequenti o periodici e al tempo speso nella preparazione della documentazione e delle procedure. Tale complessità contribuisce inoltre a ridurre l'attrattività di questo modo di trasporto e fa sì che il trasporto marittimo a corto raggio non possa pienamente contribuire all'efficienza e alla sostenibilità del sistema di trasporto europeo.

Mentre la rimozione delle barriere al trasporto via terra è divenuta una realtà, non è ancora stato possibile completare il mercato interno dell'Unione europea per quanto riguarda il trasporto marittimo a corto raggio.

Alla luce del concetto di Spazio per il trasporto marittimo europeo senza frontiere, i servizi della Commissione hanno esaminato le principali procedure amministrative e documentali connesse al trasporto marittimo a corto raggio al fine di semplificarle, ridurle o, se possibile, eliminarle nel caso di operazioni di trasporto tra due porti UE.

In particolare sono state esaminate le seguenti procedure:

- procedure doganali (incluse le procedure semplificate);
- procedure di comunicazione navali;
- procedure veterinarie e fitosanitarie;
- trasporto di merci pericolose.

Sono stati presi in considerazione ulteriori strumenti:

- trasmissione elettronica di informazioni amministrative;
- sportello unico per tutti gli adempimenti amministrativi;
- sportello unico per i controlli;
- certificati di esenzione di pilotaggio;
- lingua amministrativa alternativa;
- zone dedicate nei porti riservate al trasporto marittimo a corto raggio.

Le opzioni politiche che sono state prese in considerazione sono:

– mantenimento dello status quo come scenario di base;

– una semplificazione caso per caso dei singoli adempimenti amministrativi;

– un'iniziativa sulla base di una serie coordinata di misure dirette a semplificare, ridurre e, se possibile, sopprimere le formalità per le navi che si spostano tra porti dell'UE secondo il modello del mercato interno offerto dal trasporto via terra.

La valutazione di impatto delle suddette opzioni si è basata su una serie di ipotesi effettuate dopo un attento esame dei contributi presentati da tutti gli interessati. Essa ha dimostrato con sufficiente sicurezza che la semplificazione amministrativa comporta evidenti vantaggi e che il settore del trasporto marittimo non dovrebbe essere escluso dal regime generale di libera circolazione in vigore per il trasporto via terra.

L'iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno di tutti gli attori interessati e costituisce uno degli elementi fondamentali della recente comunicazione su una politica marittima integrata per l'Unione europea, il cosiddetto "Blue Book" (Libro blu). Tutti gli interessati hanno espresso il parere che non solo i ritardi effettivi, ma anche il rischio di incorrere in ritardi costituiscano un serio disincentivo all'utilizzo del trasporto marittimo a corto raggio. L'affidabilità e la puntualità sono i fattori più importanti e verranno migliorati dalle misure proposte con un costo piuttosto moderato per la società. L'allineamento degli adempimenti amministrativi connessi al trasporto marittimo intra-UE a quelli degli altri modi di trasporto permetterà di attrarre un maggior numero di spedizionieri verso il trasporto marittimo.

Si propone quindi che la Commissione adotti un piano d'azione diretto a semplificare le procedure amministrative esistenti e a sopprimerne alcune. Il piano d'azione comprende alcune misure a breve termine:

– la razionalizzazione delle comunicazioni e dei formulari relativi alle navi e alle merci prevista dalle direttive 2002/6/CE (formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità), 2000/59/CE (impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico), 2002/59/CE (monitoraggio del traffico navale) e dal regolamento (CE) n. 725/2004 (sicurezza delle navi e degli impianti portuali);

– la soppressione dei controlli sistematici e delle richieste di documentazione da parte delle dogane per le merci trasportate via mare tra i porti dell'UE analogamente a quanto avviene per il trasporto via terra; Tale misura richiederà una modifica delle disposizioni di esecuzione del codice doganale comunitario[1] e dovrebbe entrare in vigore entro il 2010;

– per quanto riguarda la normativa concernente i prodotti veterinari e fitosanitari, nel 2009 dovrebbero essere adottate le linee guida dirette ad accelerare i controlli documentali previsti dalle direttive 89/662/CEE[2], 90/425/CEE[3] e 2000/29/CE[4].

---

1 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 e regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario, GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

2 Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

È inoltre necessario adottare ulteriori strumenti di attuazione, in particolare:

– il miglioramento della trasmissione elettronica di informazioni amministrative;

– l'istituzione di uno sportello unico amministrativo;

– la semplificazione del trasporto marittimo di merci pericolose applicando, negli Stati membri dell'UE, l'equivalenza tra alcune norme del codice IMDG (trasporto di merci pericolose via mare) e le norme ADR/RID (trasporto di merci pericolose su gomma/rotaia).

Le prime due misure potrebbero essere applicate e coordinate nell'ambito di proposte più ampie, in particolare quelle incluse nel piano di azione per la realizzazione di sistemi *e-maritime* (sistemi marittimi elettronici) nel 2009.

Inoltre, è necessario raccomandare agli Stati membri di adottare ulteriori strumenti attuativi, quando esistono le condizioni per farlo in modo efficiente, in particolare:

– un coordinamento delle ispezioni effettuate nei porti da parte dei vari servizi amministrativi ("sportello unico amministrativo");

– l'estensione del campo di applicazione dei certificati di esenzione di pilotaggio;

– l'introduzione dell'uso della lingua più comunemente usata in mare in alternativa alle lingue nazionali in sede di comunicazione amministrativa;

– l'istituzione all'interno dei porti di aree destinate al trasporto marittimo a corto raggio quando ciò può facilitare le operazioni per questo modo di trasporto.

La suddetta combinazione e applicazione coordinata di misure permetteranno risparmi di costi e vantaggi di produttività mantenendo la disponibilità delle informazioni essenziali.

Le informazioni relative alle merci nell'ambito dei controlli doganali e di altro tipo (prodotti animali, veterinari e fitosanitari) sarebbero sempre disponibili e verrebbero fornite in occasione dei controlli a campione.

Il suddetto pacchetto di misure consentirà una riduzione degli oneri amministrativi stimata a circa 2,4 miliardi di euro e di ottenere vantaggi per l'ambiente dai 182 ai 365 milioni di euro nell'arco del periodo 2009-2040. I costi relativi alla progettazione, sviluppo e applicazione delle suddette misure sono stimati a 617 milioni di euro. Essi verrebbero ripartiti tra gli operatori economici, essenzialmente le autorità portuali e le imprese di spedizioni. I costi per le amministrazioni nazionali sarebbero trascurabili.

---

[3] Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato unico, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

[4] Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

Un'impostazione di questo tipo non presenta un rischio di abbassamento degli standard e mantiene invece gli obiettivi fondamentali dei regolamenti vigenti in materia doganale e di sicurezza.

Essa consentirebbe di ridurre i costi per le imprese in diversi Stati membri e, di conseguenza, per i consumatori.